

Diritto ricerca €
Diritto fisco € 112,00
Diritto organo €
TOTALE € 112,00 f

STATUTO

“ U N A S F ”

UNIONE NAZIONALE SICUREZZA E FORMAZIONE CONFLAVORO PMI

ART. 1 - DENOMINAZIONE, AMBITO ED IDENTITÀ

E' costituita una Associazione denominata " Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro Pmi " in sigla UNASF.

UNASF Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro Pmi aderisce alla "Conflavoro Pmi Nazionale - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese", denominata in breve "Conflavoro PMI", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché le delibere degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

UNASF Conflavoro PMI si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Comitato di Presidenza Nazionale di "Conflavoro PMI";
- le norme in materia di sostegno, la nomina di un delegato, il commissariamento, il recesso ed esclusione così come previsto dallo Statuto Nazionale Confederale della Conflavoro Pmi;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema Conflavoro Pmi, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato di Presidenza Nazionale di "Conflavoro PMI".

UNASF Conflavoro PMI è associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni dello statuto confederale;

- UNASF Conflavoro PMI si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

UNASF Conflavoro PMI prende atto che la denominazione "Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro Pmi " in sigla in UNASF Conflavoro PMI" ed il relativo logo sono di proprietà di "Conflavoro PMI Nazionale " e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Conflavoro PMI Nazionale" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

UNASF Conflavoro PMI si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Conflavoro PMI Nazionale", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Unione.

ART. 2 - COSTITUZIONE SEDE E DURATA

E' costituita, nell'ambito della CONFLAVORO PMI - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese (in sigla Conflavoro Pmi), l' Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro Pmi in sigla UNASF Conflavoro PMI .

L'Unione ha durata illimitata e ha sede in Lucca presso la sede Nazionale della Conflavoro Pmi alla Via del Brennero 1040/BH.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

L'Unione si costituisce come associazione di rappresentanza delle Aziende, Consulenti, Professionisti e Docenti in tutti i settori nel campo della Sicurezza e Formazione sui luoghi di lavoro sul lavoro e nel campo della Prevenzione e Protezione dei Rischi previste dalla normativa di riferimento.

ART 3 – SCOPI e FUNZIONI

- UNASF Conflavoro PMI promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli associati garantendo le regole deontologiche, come previsto dalla legge 4/2013, in materia di gestione delle tematiche multidisciplinari che gravitano sui processi di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute negli ambiti di lavoro sia privati che pubblici.
- La UNASF Conflavoro PMI promuove, oltre alla tutela professionale dei soci, lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione e protezione dai rischi anche in ambito sociale. Per tali scopi UNASF Conflavoro Pmi organizza scambi di esperienze tra i soci, corsi formativi, servizi informativi, seminari, convegni, ricerche, progetti e quant'altro sia utile allo studio ed alla diffusione delle tematiche della prevenzione e protezione dai rischi.
- UNASF Conflavoro Pmi promuove la formazione permanente degli propri iscritti e associati, anche attraverso specifiche iniziative.
- UNASF Conflavoro Pmi promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione, rappresentare, a livello nazionale ed internazionale, i Soci al fine di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico e di tutelarne gli interessi, partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a "Conflavoro PMI Nazionale", e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, promuovere tra i Soci la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'introduzione di sistemi qualità, lo sviluppo di tecnologie, la qualificazione imprenditoriale. Svolgere e organizzare attività formative direttamente o tramite le sue articolazioni territoriali quali strutture organizzative dell'Unione o attraverso le aziende iscritte convenzionate, in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO previsti dalla legislazione e dagli accordi Stato – Regioni, laddove sia prevista la formazione e la consulenza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd.rom, chiavette usb, dvd, e corsi in e learning e ogni genere anche via internet.
- Collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio finalizzato ad emanare normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento.
- L'UNASF Conflavoro Pmi, inoltre ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge i seguenti e ulteriori scopi:
- Adottare un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206. L'Unione vigilerà sulla condotta professionale dei propri iscritti stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali variazioni.
- Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente e l'attivazione di uno Sportello di Garanzia per l'utente consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
- Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui all'art. 7 della legge n.4 del 14 gennaio 2013 prevedendo, ove necessario e utile, anche l'istituzione di un registro professionale dei propri iscritti. Le attestazioni riguarderanno:
 - a) Le regole di iscrizione del professionista all'Unione e i requisiti necessari per la partecipazione all'associazione;

- b) gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell' esercizio della propria attività professionale , ai fini del mantenimento dell' iscrizione all' Unione;
- c) le garanzie fornite all' utente;
- l' eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- d) l' eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- e) l' eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione UNI EN ISO.
- La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all' unione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell' iscrizione all' Unione stessa, per lo stesso periodo temporale. La scadenza dell' attestazione sarà comunque specificata nell' attestazione stessa.
- Promuovere la costituzione di Comitati di Indirizzo e di Sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio degli attestati di qualificazione e competenza professionale, ai sensi del comma 3 art 4 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
- Collaborare ai sensi dell' art. 9 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, all' elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali , attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell' inchiesta pubblica, i propri contributi.
- Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall' organismo Unico Nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE 675 del 2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;
- Riunirsi nelle forme aggregative di cui all' art 3 della legge n 4 del 14 gennaio 2013, mantenendo inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative avranno natura privatistica ed agiranno in totale trasparenza ed imparzialità ed avranno funzioni di :
 - a) promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate ;
 - b) divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;
 - c) rappresentanza delle istanze comuni nelle opportune sedi politiche ed istituzionali;
 - d) controllo dell' operato delle singole associazioni al fine di verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell' esercizio delle attività e dei codici di condotta definiti dalle associazioni medesimi.
- L' unione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all' iscrizione all' unione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi, osservando tutte le prescrizioni imposte dal D.Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59.
- Ai sensi dell' art . 5 comma 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, l' unione provvederà a rendere riconoscibili anche i seguenti elementi:
 - a) codice di condotta che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;
 - b) elenco degli iscritti, aggiornato con cadenza annuale;
 - c) sedi presenti sul territorio nazionale;
 - d) presenza di un'adeguata struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri associati, in forma diretta o indiretta;
 - e) eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 - f) garanzie attivate a tutela degli utenti, in particolare riguardo ai recapiti ed alle modalità di accesso allo Sportello per i Consumatori ai sensi dell' art.2, comma 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.
- Curare il proprio inserimento nell'elenco di cui al comma 7, art.2 della Legge n°4 de 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Per finalità di cui sopra, l' Unione promuove la costituzione di sedi territoriali secondarie, le quali operano sul territorio quali proprie strutture organizzative sulla base delle politiche organizzativo -

gestionali e delle indicazioni fornite dal comitato di presidenza, attuando una incisiva opera di proselitismo. Ogni struttura periferica rappresenta l' unione nell'ambito del proprio mandato territoriale e concorre direttamente al conseguimento dei fini statutari, uniformandosi agli orientamenti e alle direttive fissati dagli organismi nazionali.

ART. 4 - SOCI

Possono aderire all' UNASF Conflavoro Pmi, presentando apposita domanda di adesione, i professionisti, le aziende, gli studi associate/o professionali, persone giuridiche rappresentate da un socio ordinario che per il loro oggetto sociale svolgono attività di consulenza e formazione sulla sicurezza sul lavoro e che possano partecipare, per professionalità e competenza, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell' associazione stessa. Possono essere soci dell' unione le persone fisiche, enti o associazioni che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità e formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell' Unione o allo scopo di sostenere l' attività, la ricerca e lo studio di tematiche relative alla formazione e alla consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soci si suddividono in :

-**Soci Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l' Atto Costitutivo. Ad essi spetta il diritto di voto.

- **Soci Ordinari:** sono coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei seguenti ruoli: Consulenti e Docenti in tutti i settori nel campo della Sicurezza sul Lavoro; Esperti nei ruoli tecnici e gestionali nel campo della Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute ed Igiene del Lavoro quali gli RSPP, gli ASPP i CSP e CSF e i Docenti Formatori o altre figure previste dalla normativa di riferimento. Gli stessi hanno sottoscritto la domanda di adesione all' unione per se stessi e/o per la loro azienda per accedere ai servizi offerti dall' Unione, in regola con la quota annuale eventualmente prevista. Ad essi compete il diritto di voto;

- **Soci Sostenitori:** Imprese, associazioni, enti che operano in campi specialistici o interessati ai temi della associazione e che versano una quota annuale di adesione alla associazione definita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono partecipare, con contributi straordinari, alle iniziative di particolare rilevanza decise dal Consiglio Direttivo. Ad essi non spetta il diritto di voto.

- **Soci Onorari:** Persone fisiche o enti che rivestono o hanno conseguito particolari meriti nello sviluppo delle tematiche oggetto degli scopi della associazione. La loro nomina viene proposta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo e viene ratificata dallo stesso Consiglio. I soci onorari non versano alcuna quota associativa. Ad essi non spetta il diritto di voto.

La iscrizione all'Associazione in qualità di socio ordinario e sostenitore deve essere accettata dal Comitato di Presidenza .

I soci fondatori ed ordinari che hanno caratteristiche e competenze professionali, secondo quanto previsto dalla "Commissione di Disciplina e Garanzia" possono far parte, su loro richiesta, di "Registri di Esperti" pubblicati dall'Associazione ed inviati ad Istituti, Enti ed Organismi ufficiali o riconosciuti; l'iscrizione a tale Registri può comportare una quota annuale aggiuntiva, se deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

Per acquisire la qualifica di Socio Ordinario o sostenitore devono presentare domanda di Adesione sottoscritta dal Legale Rappresentate. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza alla prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno in corso e il successivo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni entro il 30 di settembre.

La posizione di Associato ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente di UNASF Conflavoro Pmi, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

ART. 6 - ENTRATE E QUOTE ASSOCIATIVE

Le entrate finanziarie sono costituite dalle quote associative annuali versate dai soci e dai contributi devoluti a qualunque titolo compatibili con le finalità della Associazione. Le quote associative vengono approvate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni - istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio - fornite dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Conflavoro Pmi.

I Soci in regola con gli obblighi statutari godono del diritto di partecipazione alla vita associativa e di elettorato attivo e passivo agli organi dell'Unione.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di:

- 1) osservare il presente Statuto;
- 2) osservare lo Statuto, i Regolamenti ed il Codice Etico di Conflavoro Pmi;
- 3) osservare le deliberazioni assunte dagli organi;
- 4) versare la quota associativa;
- 5) partecipare attivamente alla vita associativa;
- 6) fornire all'Unione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 9 - RICHIAMO E RADIAZIONE DEL SOCIO

Per il Socio che arrechi danno materiale o morale all'Unione, il Comitato di Presidenza può disporre un provvedimento di richiamo o - nei casi più gravi - di radiazione. Contro tale provvedimento il Socio può proporre, entro 30 giorni, ricorso al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO DEL SOCIO

La qualità di Socio dell'Unione si perde:

- a) per lo scioglimento di UNASF Conflavoro Pmi;
- b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini previsti dal presente statuto;
- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione o dai competenti Organi o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti

pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi dell'Unione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Unione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;

- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi associativi nei termini previsti;
 - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
- Nei casi sub c), d), ed e) di cui sopra delibera il Comitato di Presidenza .

ART. 11 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività dell'Unione. La quota associativa è determinata unitariamente al socio, senza nulla rilevare alcun parametro dimensionale e/o patrimoniale e/o economico. Possono essere stabilite quote associative diversificate per particolari categorie di associati disciplinate da apposita delibera. In particolare le imprese associate s'impegnano a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari in via diretta o per il tramite di istituti convenzionati ai sensi della Legge 04.06.73 nr. 311 e successive modificazioni (INPS, INAIL, Altri Enti). In quest'ultimo caso, consente che la riscossione dei contributi associativi avvenga contemporaneamente e con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme di Legge. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno solare, salvo che il socio non faccia regolare disdetta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 settembre dell'anno in corso. Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'anno successivo. La quota e il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione di trasferimento a causa di morte. Il socio può chiedere in qualunque momento di recedere dall'unione in caso di cessazione della sua attività. Il recesso non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.

ART. 12 - SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- 1) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- 2) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Unione;
- 3) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Unione;
- 4) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- 5) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Unione;
- 6) espulsione nel caso di ripetuta morosità per due esercizi o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Le sanzioni vengono deliberate dal Comitato di Presidenza. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 13 - ORGANI SOCIALI

L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- La Commissione di Disciplina e Garanzia

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. All'Assemblea partecipano di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio Direttivo; essi hanno diritto di voto e nel caso partecipino quali rappresentanti di imprese associate il loro voto è unico.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente. Ogni socio può farsi rappresentare da altra associato mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede legale o in altro luogo, mediante avviso spedito ai Soci almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche tramite Fax, posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

ART. 16 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che dispongano un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 17 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Il metodo di votazione è stabilito dall'Assemblea; tuttavia nelle votazioni per le elezioni a cariche sociali si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 18 - LAVORI ASSEMBELARI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione; Da Segretario dell'Assemblea funge persona nominata dall'assemblea. Nel caso di elezioni a cariche sociali il Presidente, all'inizio della riunione, designa due intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatori.

ART. 19 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. In deroga a quanto precede, in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale, degli organi della federazione le predette deliberazioni sono prese con riferimento ai voti rappresentati dai componenti l'assemblea presenti. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea. Della adunanza è redatto, su apposito registro, il verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nella sua riunione ordinaria, da tenersi di norma entro il trenta aprile di ciascun anno, discute ed approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, che dovrà essere inviata entro il mese successivo alla sede nazionale della Conflavoro Pmi.

AP

scritto

Scritto

E' compito dell'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sei. L'Assemblea prima di procedere alle votazioni dovrà deliberare il numero di membri. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo votando i candidati.

L'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) deliberare le linee e gli orientamenti progettuali di politica sindacale dell' unione in rispetto con la politica della confederazione nazionale;
- 2) esaminare i problemi fondamentali interessanti gli associati per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività dell' Unione;
- 3) adempiere ad ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto, da leggi o da regolamenti;
- 4) approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali dell' Unione;
- 5) eleggere:
 - il Presidente;
 - i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
 - i Membri del Consiglio Direttivo;
- 6) revocare il mandato al Presidente , ai Vicepresidenti o ai membri della del Direttivo, con delibera e voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti;
- 7) decidere lo scioglimento della Unione e la nomina di uno o più liquidatori.

Il Comitato di Presidenza o il Consiglio Direttivo potranno sottoporre all'Assemblea qualsiasi altro argomento che, anche se compreso nelle loro attribuzioni, per la sua particolare importanza venga ritenuto meritevole dell'esame e della deliberazione dell'Assemblea.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono componenti del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vice Presidenti dell' Unione.

Il Consiglio Direttivo è dunque composto altresì dai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri e viene convocato con lettera spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo telefax, posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo telefono.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Presidente, il quale, in caso di sua assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo uno dei Vice Presidenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni può partecipare un delegato della Conflavoro Nazionale e possono altresì partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, anche legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre sedute consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è notificata all'interessato tramite il Presidente.

Segretario del Consiglio Direttivo è persona nominata dal Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

AP

solole

nette

Imp. Off. gno

ART. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- decidere sulle delibere di rigetto del Comitato di Presidenza relative alle domande di ammissione dei nuovi associati;
- stabilire la misura delle quote associative dovuti dai Soci nonché le modalità di esazione;
- designare i rappresentanti dell'Unione in seno a qualsiasi Commissione, Organo, Ufficio;
- designare il delegato in seno all'Assemblea o al Direttivo Nazionale di Conflavoro PMI, in caso di impedimento del Presidente;
- curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni e nell'ambito delle direttive del Comitato di Presidenza;
- coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- proporre al Comitato di Presidenza norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- adottare le sanzioni;
- decidere in merito alla partecipazione dell'Unione a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari;
- determinare le norme interne per il funzionamento dell'Unione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- proporre all'Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa predisposti dalla Comitato di Presidenza;
- esaminare ogni altro argomento proposto dal Presidente.

ART. 23 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente dell'Unione e i due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e l'elezione va ratificata dal Comitato di Presidenza Nazionale della Conflavoro Pmi.

Possono essere eletti i Soci che non risultino inadempienti agli obblighi del presente statuto, e/o i membri stessi del Consiglio Direttivo; possono essere elette altresì persone estranee alla Confederazione che per requisiti morali e professionali si riconoscano nei valori dell'Unione.

Il Presidente i Vice Presidenti e i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa di ogni grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti; di compromettere in arbitri.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo; segue l'attività dell'Unione, vigilando sul funzionamento della stessa. Il Presidente o nei casi di incompatibilità o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente delegato, può esperire azioni in via giudiziale, stragiudiziale e stare in giudizio sia in sede civile, che penale ed amministrativa.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti alcune delle sue attribuzioni. Egli comunque si mantiene in stretto contatto con i Vice Presidenti ai fini della elaborazione collegiale delle direttive da seguire.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo e partecipa a tutte le riunioni promosse nell'ambito statutario dell'Unione.

Nel caso in cui un Vice Presidente venga a mancare durante il quinquennio di carica, viene sostituito, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 24 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente; esso è composto dal Presidente e dai 2 Vice Presidenti.

ART. 25 - RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo telefax, posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di urgenza, il Comitato di Presidenza può essere convocato a mezzo telefono.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario consultarlo, o ne facciano richiesta almeno due membri.

Il Comitato è presieduto dal Presidente. Da Segretario funge uno dei 2 vice presidenti prescelto dal presidente.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando intervengano almeno la metà dei componenti, tra cui il Presidente. Ciascun membro dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente può disporre che siano invitati altri associati.

ART. 26 - COMPITI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo della Unione.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati;
- 2) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, norme regolamentari per la gestione della federazione, nel pieno rispetto delle direttive nazionali;
- 3) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- 4) determinare i compensi e i rimborsi spese del Presidente, Vice Presidente e di eventuali collaboratori volontari della federazione che prestino la loro opera per la crescita lo sviluppo ed il proselitismo dell'attività dell'Unione;
- 5) deliberare su eventuali contributi associativi straordinari;
- 6) deliberare sulla formazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- 7) predisporre relazione annuale per l'Assemblea dei soci;
- 8) approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale;
- 9) adempiere a tutte le altre attribuzioni che ad essa siano deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea;
- 10) svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- 11) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- 12) decidere l'assunzione e il licenziamento del personale, stabilire la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale.

ART. 27- TESORIERE ECONOMO

Il tesoriere economo può esser nominato dal Comitato di Presidenza e dura in carica cinque anni. Il tesoriere economo ha i seguenti compiti:

- 1) all'amministrazione dell'entrate sociali e del fondo comune della federazione;
- 2) verifica che la gestione sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- 3) predisporre il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- 4) può partecipare alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

ART. 28 - COMITATI TECNICI SCIENTIFICI

I Comitati Tecnici-Scientifici vengono costituiti dal Comitato di Presidenza ogni volta che sia necessario affiancare al Consiglio Direttivo un gruppo di esperti per lo svolgimento di specifiche attività o ricerche con particolare riferimento alla " Sicurezza e Formazione" e alla formazione permanente degli associati. Il loro numero, la loro composizione e durata è decisa dal Comitato di Presidenza.

ART. 29 - COMMISSIONE DI "DISCIPLINA E GARANZIA"

La Commissione di "Disciplina e Garanzia" nominata dal Comitato di Presidenza, è composta da un minimo di 3 membri tra i Soci Ordinari ; essa ha il compito di garantire e disciplinare i canoni di comportamento associativo promuovendo il "Codice Deontologico" approvato dall'Assemblea, approvando le richieste di adesione ai "Registri di Esperti" dopo aver valutato la documentazione comprovante le competenze necessarie, secondo canoni stabiliti; l'iscrizione ai "Registri di Esperti", viene poi ratificata dal Comitato di Presidenza. La Commissione ha inoltre il compito di prendere provvedimenti, ratificati successivamente dal Comitato di Presidenza, verso soci su segnalazioni ricevute dall'esterno e dall'interno dell' Unione.

ART. 30 - DELEGAZIONI DISTACCATE

Al fine di facilitare la fruizione delle iniziative della Associazione, il Comitato di Presidenza promuove la costituzione di Delegazioni distaccate. Alla Delegazione distaccata può essere assegnato ogni anno un fondo per lo svolgimento delle attività locali, preventivamente approvate dal Comitato di Presidenza. L' Unione potrà istituire le proprie sedi sul territorio nazionale presso le sedi operative ed organizzative della Conflavoro Pmi.

ART. 31 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto - previa approvazione da parte di Conflavoro Pmi Nazionale - sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati sempreché questi rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci. Ai soci che abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata AR, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento deve essere deliberato da una Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati sempreché questi rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci. In caso di scioglimento il fondo comune sarà obbligatoriamente devoluto a Conflavoro Pmi Nazionale.

ART. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia:

- 1) allo Statuto Nazionale della Conflavoro PMI.
- 2) alle norme del Codice Civile.